

(N. 559)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Modifica della pianta organica transitoria del già Liceo Musicale Pareggiato « G. Rossini » di Pesaro, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996.

ONOREVOLI SENATORI. — Con deliberazione del Commissario del Liceo Musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro del 15 dicembre 1922, approvata dal Ministero della pubblica istruzione in data 30 dicembre 1922 e confermata dal Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, il Maestro Mario Giulio Fara veniva nominato, in seguito a concorso, titolare della cattedra di Storia della musica ed estetica, con le funzioni inoltre di bibliotecario nel ruolo del personale del detto Liceo Musicale.

In occasione della regificazione di alcuni Licei Musicali pareggiati, tra i quali il Liceo « Rossini » di Pesaro, avvenuta nel 1940, la Commissione Ministeriale incaricata d'ispezionare il relativo personale ai fini dell'eventuale inquadramento nei ruoli governativi, nel pronunciarsi favorevolmente nei riguardi

del M. Fara, rilevava, tuttavia, che non poteva farsi luogo al suo passaggio nei ruoli dello Stato data la mancanza del requisito dell'iscrizione al partito fascista.

In considerazione di ciò, nella redazione del testo della convenzione per il passaggio dell'Istituto allo Stato, e più precisamente nella formulazione della pianta organica transitoria, i rappresentanti degli Enti interessati omisero di includere nella pianta stessa la cattedra tenuta dal maestro Fara, che venne però conservata nella nuova pianta organica definitiva.

Peraltro, nella stessa occasione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione ad apposito quesito formulato dal Ministero, comunicò di non aver nulla in contrario a che, procedendosi alla regificazione dei

Licei Musicali di Bologna, Cagliari e Pesaro, fosse consentito il passaggio nei ruoli governativi dei professori che insegnavano nei predetti Istituti e che non erano iscritti al partito nazionale fascista, purchè fosse stata accertata la loro fede nazionale e il loro attaccamento al regime.

Avvenne così che il Ministero, nel 1941, ritenendo ormai eliminato l'unico impedimento, emise il decreto di inquadramento del maestro Fara, ma la Corte dei conti respingeva il detto decreto, obbiettando che il Fara « non poteva essere inquadrato non esistendo nella pianta organica transitoria nel Conservatorio di musica di Pesaro la cattedra di Storia della musica e l'annesso posto di bibliotecario ».

Per rimuovere l'ostacolo, l'Amministrazione ricorse allora all'espedito di nominare il prof. Fara, mediante nomina senza concorso (articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081), alla suddetta cattedra, già da lui tenuta e compresa nella pianta organica definitiva. Il relativo decreto ministeriale 16 ottobre 1940 fu registrato alla Corte dei conti.

Sopraggiunto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, che ha annullate tutte le nomine senza concorso effettuate negli Istituti di Istruzione artistica dal 1938 in poi, il Ministero ha dovuto dichiarare, fra gli altri, decaduto il Fara dal posto di titolare.

Contro tale provvedimento il maestro Fara ha prodotto ricorso, reclamando quell'inquadramento che avrebbe dovuto essere disposto nei suoi riguardi al momento della regificazione del Liceo di Pesaro e « che se formalmente non gli fu dato per un impedimento giuridico di carattere obbiettivo, gli fu in sostanza negato non tanto per la mancanza di un requisito già allora non ritenuto essenziale, quanto per una insufficiente valutazione di ogni elemento di giudizio sulla sua posizione ».

La Commissione istituita a norma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, riprendendo in esame il caso del maestro Fara, ha ritenuto opportuno di sottoporre tutta la questione al parere del Consiglio di Stato, in quanto solo tale consesso poteva pronunciarsi in merito alla possibilità di procedere alla modifica della pianta organica transitoria del Liceo Musicale

pareggiato di Pesaro, includendovi la cattedra di Storia della Musica con l'annesso posto di bibliotecario, in modo da rendere possibile l'inquadramento del maestro Fara quale titolare di tale cattedra.

E il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Prima sezione del 24 settembre 1946, ha rilevato che il mancato inquadramento del maestro Fara, determinato secondo le asserzioni, dell'interessato, da una insufficiente valutazione della sua posizione, può, semmai, far carico alla speciale Commissione mista che elaborò la convenzione allegata al decreto di regificazione del Liceo Rossini, non certo alla Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, la quale, convinta a buon diritto della fondatezza delle aspirazioni del maestro Fara, fece di tutto per rimuovere l'ostacolo derivante all'inquadramento della mancanza del requisito dell'iscrizione al partito nazionale fascista ma, una volta superato, si trovò di fronte al diniego di registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti, diniego che traeva motivo da una situazione di diritto non superabile, costituita dalla mancanza della cattedra nel ruolo transitorio.

E fu così che il Ministero ritenne di fare ricorso ad una finzione di diritto, nominando, nel 1940, senza concorso il Fara a quella stessa cattedra alla quale, fino dal dicembre 1922, era stato assunto in qualità di vincitore del relativo concorso.

Tuttavia la fondatezza sostanziale ed ineccepibile delle ragioni esposte dall'interessato nel suo ricorso non può dar luogo — secondo il Consiglio di Stato — alla rettifica della sua posizione giuridica sulla sola base delle norme legislative vigenti e deve pertanto riconoscere formalmente legittimo il provvedimento che ha annullata la nomina senza concorso disposta nel 1940.

Pertanto, perchè si possa reintegrare il Fara quale titolare di Storia della Musica nel Conservatorio di Pesaro, occorre emanare una legge che modifichi la pianta organica transitoria allegata al decreto di regificazione del Liceo Musicale pareggiato « Rossini »; e ai fini dell'eventuale proposizione del relativo disegno di legge il Consiglio di Stato ha espresso, nei limiti e con le finalità predette, parere pienamente favorevole.

Ciò premesso, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale la pianta organica transitoria annessa alla convenzione relativa alla regificazione del Liceo Musicale « Rossini » di Pesaro, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 febbraio 1941, viene modificata mediante la inclusione in detta pianta anche della cattedra di Storia della Musica con annesso posto di bibliotecario, che figura già nella pianta organica definitiva annessa alla medesima convenzione.

Poichè il citato regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, col quale venne approvata la suddetta convenzione, venne emanato dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, è stata seguita la stessa procedura per l'approntamento del menzionato provvedimento di modifica.

Il provvedimento è in forma legislativa, giacchè la modifica della pianta organica transitoria del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » è disposta con effetto retroattivo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La pianta organica transitoria del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro, annessa alla Convenzione relativa alla regificazione del detto Istituto e alla sua trasformazione in R. Conservatorio, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, viene modificata, con effetto dal 16 ottobre 1940, mediante l'inclusione nella pianta stessa della cattedra di Storia della Musica e Bibliotecario.